



COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

N.04 del Registro

Seduta del 16.01.2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI / ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno **duemilaventi**, addì **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **12:12** e seguenti, nella Residenza Municipale, appositamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N.	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	FALCONE	Vito - Sindaco	X	
2	FALCONE	Lorenzo-Vicesindaco	X	
3	FENIELLO	Elio - Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dr. Salvatore Sozzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lg 18 agosto 2000 n.267) e dell'art.27 dello Statuto Comunale;
ASSUNTI sulla proposta di deliberazione i pareri resi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lg. 18 agosto 2000 n.267) che di seguito si riportano:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Prof. Vito Falcone

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO

che le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali; che la video sorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza; che il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di video sorveglianza gestiti ed impiegati dal **COMUNE DI VALVA/SA** nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, conformemente alle previsioni di legge;

PREMESSO

che il Garante per la protezione dei dati personali con **Provvedimento generale emanato 8 aprile 2010** ha fornito nuove regole in materia di videosorveglianza, aggiornando le disposizioni del 2004, anche alla luce delle nuove competenze attribuite ai Sindaci in tema di sicurezza urbana e per le diverse evoluzioni tecnologiche intervenute negli ultimi anni;

RITENUTO

che la videosorveglianza è divenuta oggi uno strumento indispensabile, nelle città, nei Comuni piccoli e grandi, alla tutela della sicurezza pubblica, al contrasto della criminalità, alla tutela dei beni pubblici, divenendo ormai parte integrante dell'arredo urbano;

RITENUTO

per altro verso che al fine del presente regolamento **non ricorre la presentazione della richiesta di verifica preliminare al Garante**; poiché si chiarisce infatti che la stessa va fatta solo ed esclusivamente quando l'impianto di videosorveglianza raccolga immagini associate a dati biometrici; quando permetta, mediante apposito software, il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici; quando si operi sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita; quando l'impianto non si limiti a riprendere e registrare le immagini, ma sia in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, di segnalarli, ed eventualmente di registrarli (sistemi c.d. intelligenti);

CONSIDERATO

che gli scopi ed interessi pubblici che giustificano l'installazione di impianti di video sorveglianza, rientrano nelle quattro aree individuate dal garante ossia: -la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana (di stretta competenza dei Sindaci); -protezione della proprietà; -rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni; -acquisizione di prove;

VISTE

e richiamate in diritto le fonti normative superiori o integrative cui si rinvia quali allo stato note:

-Decreto Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018; Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia

-regolamento UE n. 2016/ 679 del 27.04. 2016; relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

-direttiva eu n. 2016/680; del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, introduce la regolamentazione della protezione delle

persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati da parte delle autorità a fini di prevenzione, investigazione e repressione di reati.

-nonchè D.Lgs n.267/ 2000, art 54;

-non meno D.Lgs n.196/ 2003;

-altresì circolare ministero interno 08.02.2005

-volendo legge di conversione n. 48 del 18 aprile 2017 del D.L. n. 14/ 2017

-infine provvedimento in materia di video sorveglianza del garante in materia di videosorveglianza del 08.04 2010;

visto ed esaminato l'allegato adottando testo regolamentare disciplinante l'installazione, funzionamento e trattamento dei dati video appresi dal sistema o unita di video sorveglianza;


per quanto sopra premesso in fatti, esposto in diritto, valutato in amministrazione;

acquisiti i prescritti pareri tecnico sub specie amministrativo;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, presenti 3/ favorevoli 3

DELIBERA

- 1. DI ADOTTARE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO SORVEGLIANZA.**
- 2. DI RINVIARE A CONSIGLIO COMUNALE PER APPROVAZIONE/ RATIFICA.**



COMUNE DI VALVA

PROVINCIA DI SALERNO

VIA 23 NOVEMBRE 1980 – 84020 VALVA (SALERNO)

TEL/FAX 0828.796001 PEC:

PEC.COMUNE.VALVA.SA.IT

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

Capo I - Principi generali e finalità

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

Art. 4 - Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5 - Responsabile

Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 7 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

Art. 8 - Informazioni rese all'utenza

CAPO III DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 9 - Diritti dell'interessato

Art. 10 - Norma di rinvio

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Modifiche regolamentari

Art. 12 Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1- Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione, la gestione e il trattamento dei dati che fa capo al Responsabile dei dati sensibili il quale provvederà alla installazione ed all'impiego degli strumenti tecnologici in uso e vigilerà che siano rispettati, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice", i diritti, le libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e che i dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza siano gestiti ed utilizzati ai fini istituzionali.
2. Il presente regolamento disciplina e garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante la videoregistrazione a seguito dell'attivazione di telecamere fisse, mobili e quelle definite "videotrappole", di seguito denominato "sistema di videosorveglianza", per il controllo su tutto il territorio del Comune di Valva, per la Sicurezza Urbana e il contrasto all'abbandono ed allo smaltimento dei rifiuti e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti nonché la rilevazione e contestazione delle violazioni amministrative ovvero di qualsiasi natura accertate a seguito dalla visione delle registrazioni effettuate.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia:
 - a) al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - b) al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - d) al decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - e) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
 - f) alla Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471.
4. Il presente regolamento si fonda sul principio previsto dall'art. 1 del Codice che prevede: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano" nonché dell'art. 2 della Costituzione ove è statuito che "la Repubblica

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Il Codice fissa alcuni principi generali che disciplinano il trattamento dei dati personali, in particolare:

- a) *Il principio di liceità*: il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi del Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici, artt. 18-22 del Codice;
- b) *Principio di finalità* (articolo 11, comma 1, lett. b), in base al quale il trattamento è lecito soltanto se alla sua base sussiste una ragione che lo giustifica, in base a tale principio le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime e di pertinenza del Titolare del trattamento;
- c) *Principio di necessità* (articolo 3): i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati, già in origine, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di informazioni relative a soggetti identificabili. Il trattamento di dati personali non è lecito se le finalità del trattamento possono essere perseguite con dati anonimi o solo indirettamente identificativi;
- d) *Principio di proporzionalità* (articolo 11, comma 1, lett. a) e d): tutti i dati personali e le modalità del loro trattamento devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Gli impianti di videosorveglianza saranno attivati solo quando altre misure siano valutate ponderatamente insufficienti o inattuabili.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del "codice" si intende:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti e formatosi presso gli uffici preposti del Comune di Valva che saranno predisposti a seconda delle esigenze logistiche ed organizzative e trattati esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i veicoli;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza tramite telecamere fisse, mobili e quelle definite video trappole, su tutto il territorio del Comune di Valva, per la Sicurezza Urbana e il contrasto all'abbandono ed allo smaltimento dei rifiuti e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Valva, in particolare Legge 24 luglio 2008, n.125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), D.lgs.18 agosto 2000 n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 (trasferimenti e deleghe delle funzioni statali), D.lgs. 31 marzo 1998 n.112 (conferimento compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali), Legge 7 marzo 1986 n.65 (Legge quadro ordinamento polizia municipale), art. 13 L. 24 novembre 1981, n. 689, Legge

Regionale 13 giugno 2003 n.12 (Norme in materia di Polizia Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di sicurezza) nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti ed hanno lo scopo di:

- a) contrastare l'abbandono e lo smaltimento dei rifiuti in violazione della disciplina normativa di riferimento nonché in materia regolamentare demandata agli enti locali;
 - b) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica in modo da permettere un intervento successivo sia della Polizia Locale che di altre forze di polizia;
 - c) garantire la protezione e l'incolumità dei cittadini, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione di reati;
3. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi sanciti dal codice.
4. Gli impianti di videosorveglianza, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

1. Il Comune di Valva, al fine di controllare l'abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di telecamere collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
2. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.
3. L'impianto con telecamere denominate "videotrappole" non prevede la visione in diretta delle immagini in quanto tale sistema prevede una registrazione delle immagini su un supporto informatico per cui le immagini e i dati sono registrati per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità di accertamento di illeciti amministrativi e/o penali.
4. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente regolamento.
5. Gli apparati di ripresa durante il funzionamento devono essere posizionati in modo da evitare la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici e/o luoghi di privata dimora.
6. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
7. Il posizionamento degli apparecchi deve garantire un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini.
8. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate deve avvenire solo dagli appartenenti al Comune di Valva preventivamente abilitati.
9. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
10. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale della Polizia Municipale, avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
11. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5 – Responsabile

1. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato con atto del Sindaco, ai sensi per gli effetti dell'art. 3 del presente Regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti, ed al personale esterno, previa autorizzazione del Responsabile, addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.

Art. 6 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti.
2. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile medesimo, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 7 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti;
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia;
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 8 - Informazioni rese all'utenza

1. Il Comune di Valva, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali: "Comune di Valva - Area videosorvegliata";
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera;
3. Il Comune di Valva si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'attivazione del controllo tramite videosorveglianza su tutto il territorio di Valva, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

CAPO III - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 9 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - c. delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
3. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza, che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
6. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 60 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o consegnando copia all'Ufficio protocollo del Comune di Valva, che dovrà provvedere, ai sensi del co. 6 del presente articolo. Nel caso di diniego, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

11. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento si intenderanno automaticamente aggiornati nei casi di variazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali recate da provvedimenti normativi di rango superiore.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 12 Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.142 e seguenti del Codice;
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


prof. Falcone Vito



IL SEGRETARIO COMUNALE


dr. Salvatore Sozzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 a partire dal 24 GEN 2020
Inoltre, copia della presente è stata, contestualmente all'affissione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot.n. 351 del 24 GEN 2020 (art.125 T.U. Enti Locali).

Dalla Residenza Municipale, il 24 GEN 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE




dr. Salvatore Sozzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24 GEN 2020

- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 T.U. Enti Locali)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 T.U. Enti Locali)

Dalla Residenza Municipale, il 24 GEN 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE




dr. Salvatore Sozzo